

Reg. Sent. 1973/2025

Depositata il 18.12.2025

N. 783/2024 R.G. Tribunale

N. 4099/2023 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ABBREVIATO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA** -
alla pubblica udienza del giorno **11 settembre 2025** ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

F. D., nato a (...) il (...), con domicilio dichiarato in (...) in (...),
assente

Assistito e difeso di fiducia dall' Avv. A. C. del foro di Pescara;

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall' art. 116 c. 15 D.Lvo 285/1992 (C.d.S.) per avere guidato il veicolo tg.
(...) privo di patente di guida, perché revocata (recidivo nel biennio).

In Spoltore il 30.08.2023

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Immacolata Mustillo;
- Avv. P. c. del foro di Pescara.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 12.12.2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio per l'udienza predibattimentale del 13.6.2024, F. D., in atti generalizzato, per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

All'udienza predibattimentale del 13.6.2024, il Tribunale, prendendo atto dello stato di restrizione domiciliare cui F. D. si trovava, su istanza della difesa, ha rinviato il processo alla seduta del 7.11.2024 disponendo la traduzione dell'imputato per tale data se ancora detenuto.

L'udienza del 7.11.2024 è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore e all'udienza del 16.1.2025, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto la definizione del processo con rito abbreviato.

Il Tribunale, ammesso l'imputato al rito alternativo richiesto, ha rinviato per la discussione alla seduta del 12.6.2025.

In data 12.6.2025, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

A seguito della lettura del dispositivo, ricorrendo le condizioni per sostituire la pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p., il Giudice ne ha dato espresso avviso alle parti e ha rinviato alla seduta dell'11.9.2025 onerando il condannato di depositare modello ISEE.

Quindi, all'udienza dell'11.9.2025, il Giudice, previa acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa, ha dato lettura del dispositivo integrato delle disposizioni contenenti la
Gli atti di cui al fascicolo del Pubblico Ministero riscontrano pienamente la prospettazione accusatoria.

Dalla Comunicazione della Notizia di Reato dell'8.9.2025, emerge che in data 30.8.2025, alle ore 16,00 circa, gli Agenti di P.G. Ag. Sc. M. A. e Ag. D. C. P., in forza al Comando della Polizia Locale di Spoltore, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, sulla S.P. 20 intersezione S.P. 23 Bis, del predetto Comune fermavano per un controllo il veicolo (...) targato (...), condotto da F. D. e di proprietà del medesimo conducente. Nel frangente, il F. riferiva di non detenere con sé la patente di guida.

Dagli accertamenti esperiti nella immediatezza a mezzo della banca dati delle FF.PP. schedario Motorizzazione, risultava che F. D. non era in possesso della regolare licenza di guida, poiché revocata con provvedimento della Prefettura di Pescara n. (...) del 18.10.2018, notificato all'interessato in data 24.10.2018.

Inoltre, si accertava che F. D. era recidivo, avendo lo stesso commesso la medesima violazione (guida senza patente) nel biennio precedente, come risultava dalla verifica presso la banca dati e come emerge dal verbale n. 11481/s del 24.05.2023 redatto da personale della Polizia Locale di Spoltore (PE) e notificato in data 16.6.2023.

Pertanto, deve ritenersi provata la responsabilità del F. D. in ordine alla violazione dell'art. 116, co. 15 C.d.S. per essersi posto alla guida dell'autovettura (...) targato (...), sprovvisto della patente di guida, che alla data dell'accertamento della violazione contestata, era stata revocata, avendo già commesso la stessa violazione nel corso del biennio precedente.

A tal proposito si evidenzia che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo. Al riguardo, l'articolo 5 del decreto citato ha infatti integrato la fattispecie contravvenzionale relativa alla guida senza patente, rendendola penalmente rilevante nell'ipotesi di recidiva nel biennio, dovendosi ritenere modificata la nozione di recidiva, che, nel caso di specie, ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata.

Quindi, letto l'art. 133 c.p. e tenuto conto dei relativi parametri, rilevata l'insussistenza di elementi idonei al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, pena equa risulta essere quella di mesi uno di arresto ed €. 1.300,00 di ammenda cui si perviene partendo dalla pena base di mesi due di arresto ed €. 2.600,00 di ammenda, ridotta della metà per la scelta del rito. Il riconoscimento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputato, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

I precedenti dai quali l'imputato risulta gravato sono ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La difesa ha chiesto disporsi altresì la conversione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'art. 545 bis c.p.p. depositando a supporto della richiesta il Modello ISEE del proprio assistito.

sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

Ritiene il Tribunale che possa concedersi la sostituzione della pena detentiva irrogata, in pena pecuniaria, ex art. 545 bis c.p. individuandone il valore giornaliero nella misura minima di €. 30,00 giornaliera, tenuto conto delle dedotte condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato.

P.Q.M.

Letti gli artt. 442,533 e 535 c.p.p. dichiara F. D. colpevole del reato a lui ascritto e, con la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi uno di arresto ed euro 1300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Atti al prefetto per le sanzioni amministrative.

Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss e 56 quater L 689/81, sostituisce la pena detentiva sopra irrogata con la corrispondente pena pecuniaria sostitutiva nella misura di €. 900,00 di ammenda.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Pescara, 12.6.2025/18.12.2025

IL GIUDICE

(dott.ssa Virginia Maria Libera Scalera)